



Repertorio numero 63021

Raccolta numero 36655

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno sei del mese di Novembre

- 6 NOVEMBRE 2023 -

in Cosenza, nel mio studio, Largo Beniamino Andreatta n. 20.

Avanti a me dott. Luigi De Santis, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

sono presenti

GUIDO (cognome) CARMINE (nome), nato a Cosenza il 3 maggio 1960 e residente in Rende alla Via Andrea Doria n. 6 (c.f. GDU CMN 60E03 D086V);

CINNANTE FELICITA, nata a Cosenza il 2 luglio 1968 e residente ivi alla Via Brenta n. 17 (c.f. CNN FCT 68L42 D086A);

GUIDO (cognome) FRANCESCO (nome), nato a Cosenza il 12 aprile 1991 e residente in Bonifati alla Via Paneduro n. 94 (c.f. GDU FNC 91D12 D086T).

GUIDO (cognome) FILIPPO MARIA (nome), nato a Cosenza il 13 Giugno 2000, residente a Cosenza in via Brenta n. 17 (c.f. GDU FPP 00H13 D086G);

SPIZZIRRI SIMONA, nata a Paola il 13 marzo 1994 (c.f. SPZ SMN 94C53 G317Q) e residente in Cosenza Piazza I° Maggio n. 20;

GUIDO (cognome) LUCA (nome), nato a Cosenza il 30 settembre 1968 e residente in Rende (CS) alla Via Andrea Doria n. 6 (c.f. GDU LCU 68P30 D086X);

GUIDO ALESSANDRO, nato a Cosenza il 14 aprile 1998 (c.f. GDU LSN

Registrato a Cosenza

il 7 novembre 2023
n. 20261
serie 1T
euro 245,00 (Euro duecentoquarantacinque)

98D14 D086N) e residente in Rende (CS) Via Andrea Doria n.6.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i Componenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente *denominazione*:

"FRANCO GUIDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",
in sigla **"FRANCO GUIDO APS"**.

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Rende (CS) alla via Rossini, 43.

Essa ha durata illimitata.

ART. 3 - L'associazione è apolitica, è un ente non commerciale, non ha scopo di lucro ed opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 - Al fine del perseguimento di tali finalità l'Associazione potrà:

- realizzare e sostenere - anche in collaborazione con enti ed istituti di formazione, pubblici o privati - iniziative nel settore della formazione (I.e F.P.) e della diffusione delle nuove conoscenze e della cultura in ambito lavorativo, professionale e dell'impresa, anche con la formazione continua e la diffusione delle nuove tecnologie in ambito formativo, attraverso spazi aperti virtuali e non;
- progettare e realizzare attività formative, a distanza, in presenza o con metodologia mista, anche presso privati, istituzioni pubbliche (regioni, province, comuni, università, scuole ecc.) operanti nel territorio nazionale;
- progettare, realizzare e sostenere iniziative di carattere formativo e culturale aventi le finalità di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate, nonché per riqualificare le competenze di soggetti e-

spulsi o ai margini del mercato del lavoro al fine di agevolarne il reinserimen-

to lavorativo;

- promuovere, sostenere e collaborare ad iniziative nel campo della transizione verso fonti energetiche alternative e a maggiore sostenibilità;
- promuovere, sostenere iniziative che favoriscano la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di valore innovativo per la transizione ecologica ed energetica;
- curare direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, eventi, seminari e convegni volti a promuovere e diffondere la cultura d'impresa, nonché delle conoscenze tecnologiche;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni verso i valori dello studio e dell'approfondimento delle dinamiche che caratterizzano il sistema economico, imprenditoriale e sociale;
- realizzare giornate di approfondimento e di studio su tematiche economiche e tecniche destinate ad operatori economici, finalizzate al trasferimento del sapere ed all'interscambio con il mondo accademico;
- curare, promuovere e sostenere la pubblicazione di libri, riviste, prodotti audiovisivi, studi e ricerche negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- organizzare di viaggi, soggiorni di studio e approfondimento delle tradizioni culturali ed enogastronomiche presso località e siti rilevanti rispetto alle finalità dell'Associazione;
- promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni, istituti di credito ed imprese, borse di studio per la partecipazione a corsi di specializzazione post-universitaria, da parte di laureati - meritevoli ma di disponibilità economiche limitate - in materie tecniche ovvero delle nuove

tecnologie;

- promuovere la realizzazione di stages aziendali di laureandi o di laureati;
- promuovere e realizzare iniziative benefiche per sostenere i percorsi di studio, formativi o l'inserimento lavorativo di giovani, meritevoli ma di disponibilità economiche limitate, e di persone svantaggiate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanti in Italia ed all'Estero e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo setto-

re, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati, esclusivamente, al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 5 Gli scopi, l'organizzazione e le altre modalità che regolano l'Associazione sono riportati nello Statuto che, debitamente approvato all'unanimità dai Componenti viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 I soci riuniti in Assemblea, stabiliscono che, per il primo mandato, della durata di 3 (tre) anni, *l'Organo di amministrazione* sia composto da numero 3 (tre) componenti e seduta stante eleggono quali componenti dello stesso :

GUIDO FRANCESCO, in qualità di Presidente;

CINNANTE FELICITA in qualità di Vice Presidente;

GUIDO FILIPPO MARIA in qualità di Segretario;

i quali, presenti, dichiarano di accettare le cariche rispettivamente loro conferite e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

ART. 7 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 dicembre 2023. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione qui costituita.

Dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza, i comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

I costituiti dichiarano di essere stati edotti degli obblighi posti a loro carico dal Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004, nr.56, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE (cd. "Legge antiriciclaggio") e della normativa in merito al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Legge Privacy"), nonché in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (cd. "General Data Protection Regulation") e pertanto, riconoscono di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali e ne autorizzano l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio unitamente all'allegato; consta di due fogli per sei facciate intere e quanto della

presente; scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia;
viene sottoscritto alle ore quarantacinque.

Firmato:

***Guido Carmine, Cinnante Felicita, Guido Francesco, Guido Filippo Maria,
Spizzirri Simona, Guido Luca, Guido Alessandro, Luigi De Santis notaio***

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” oppure “CTS”) e successive modifiche, un’Associazione denominata **“FRANCO GUIDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”**, in sigla **“FRANCO GUIDO APS”**.

2. L’Associazione ha sede legale in Rende (CS) alla Via Rossini, 43.

3. L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L’Associazione opera e collabora in ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione è apolitica, è un Ente non commerciale, non ha scopo di lucro ed opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, con particolare riguardo alle lettere d), h), i), k), l) e u) ovvero:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3. Al fine del perseguimento di tali finalità l'Associazione potrà:

- realizzare e sostenere - anche in collaborazione con enti ed istituti di formazione, pubblici o privati - iniziative nel settore della formazione (I.e F.P.) e della diffusione delle nuove conoscenze e della cultura in ambito lavorativo, professionale e dell'impresa, anche con la formazione continua e la diffusione delle nuove tecnologie in ambito formativo, attraverso spazi aperti virtuali e non;

- progettare e realizzare attività formative, a distanza, in presenza o con metodologia mista, anche presso privati, istituzioni pubbliche (regioni, province, comuni, università, scuole ecc.) operanti nel territorio nazionale;

- progettare, realizzare e sostenere iniziative di carattere formativo e culturale aventi le finalità di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate, nonché per riqualificare le competenze di soggetti espulsi o ai margini del mercato del lavoro al fine di agevolarne il reinserimen-

to lavorativo;

- promuovere, sostenere e collaborare ad iniziative nel campo della transizione verso fonti energetiche alternative e a maggiore sostenibilità,
- promuovere, sostenere iniziative che favoriscano la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di valore innovativo per la transizione ecologica ed energetica;
- curare direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, eventi, seminari e convegni volti a promuovere e diffondere la cultura d'impresa, nonché delle conoscenze tecnologiche;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni verso i valori dello studio e dell'approfondimento delle dinamiche che caratterizzano il sistema economico, imprenditoriale e sociale;
- realizzare giornate di approfondimento e di studio su tematiche economiche e tecniche destinate ad operatori economici, finalizzate al trasferimento del sapere ed all'interscambio con il mondo accademico;
- curare, promuovere e sostenere la pubblicazione di libri, riviste, prodotti audiovisivi, studi e ricerche negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- organizzare di viaggi, soggiorni di studio e approfondimento delle tradizioni culturali ed enogastronomiche presso località e siti rilevanti rispetto alle finalità dell'Associazione;
- promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni, istituti di credito ed imprese, borse di studio per la partecipazione a corsi di specializzazione post-universitaria, da parte di laureati - meritevoli ma di disponibilità economiche limitate - in materie tecniche ovvero delle nuove tecnologie;

- promuovere la realizzazione di stages aziendali di laureandi o di laureati;

- promuovere e realizzare iniziative benefiche per sostenere i percorsi di studio, formativi o l'inserimento lavorativo di giovani, meritevoli ma di disponibilità economiche limitate, e di persone svantaggiate.

4. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanti in Italia ed all'Estero e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi.

5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di dona-

zioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione.

9. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

10. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati, esclusivamente, al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci diritti e doveri

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

2. I soci saranno classificati in due distinte categorie

- Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo;

- Soci Ordinari: sono coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione.

Tutti i soci, fondatori o ordinari hanno gli stessi identici diritti e doveri, per cui la denominazione "Socio Fondatore" si limita al solo mantenimento della memoria storica dell'associazione e non attribuisce alcun vantaggio o prerogativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (sette).

4. L'ammissione, entro sessanta giorni dalla domanda, può essere accettata o rifiutata dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera consiliare e la relativa iscrizione nel libro soci.

6. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale, senza necessità di specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione e partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere;

b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell'associazione negli orari prestabiliti;

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

8. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 60 giorni, in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

9. I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività;

d) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

10. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

11. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

12. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti;
- mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentarie;
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- comportamento scorretto;
- quando il socio commette atti illegali.

13. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato.

14. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità ad alcun titolo.

15. Le attività svolte dai soci e dagli amministratori in favore e per conto dell'Associazione sono effettuate, salvo i rimborsi spese ed a meno di diversa delibera assembleare adottata nel rispetto della normativa vigente, a titolo gratuito e di liberalità.

Articolo 5 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 CTS e successive modificazioni.

4. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività a favore dell'Associazione.

5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 7 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (eventuale).

Articolo 8 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

dinarie.

2. Allorché l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o posta elettronica ordinaria o consegna di raccomandata a mano e, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Previa apposita decisione del Consiglio Direttivo, le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
7. I soci minorenni partecipano all'assemblea con diritto di parola ma non di voto; essi vengono rappresentati nell'esercizio del diritto di voto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
8. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
9. I componenti del Consiglio Direttivo, i dipendenti, i collaboratori e i componenti dell'organo di controllo non possono ricevere delega da parte degli associati.
10. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti, in proprio o per delega, i 2/3 degli aventi diritto al voto.
11. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega; per quella straordinaria, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
12. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza

dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

13. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

15. L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

17. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- eleggere il Presidente;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

18. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scelti in maggioranza tra i soci; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri eletti dall'assemblea, al quale viene affidata la responsabilità di specifici ambiti di attività di cui, periodicamente, verrà resa informativa al Consiglio stesso. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

4. La convocazione della riunione viene effettuata, entro i tre giorni antecedenti, a mezzo posta elettronica ordinaria, con indicazione della data, del luogo e degli argomenti da trattare.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Di norma, si procede per alzata di mano e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; qualora il Consiglio dovesse optare per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

9. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da

un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario dell'Associazione. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

10. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le finalità dell'Associazione e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- nominare l'eventuale Vice Presidente;
- nominare segretario e tesoriere
- decidere in merito alle domande di ammissione all'Associazione;
- redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- stabilire la modalità di tenuta, in presenza o attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- decidere in merito alla quota d'iscrizione ed alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione dei soci che si dovessero rendere necessari;
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15

e 17, comma 1 del CTS;

- affidare ai consiglieri deleghe per lo svolgimento di specifiche attività associative.

- la possibilità di istituire comitati tecnici e/o di studio, anche in relazione a specifici progetti, definirne i compiti ed eventuali rimborsi e/o compensi a favore dei componenti.

11. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio ed i consiglieri possono essere rieletti.

12. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso di un esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri in numero tale da non superare la metà di essi, il Consiglio proseguirà nello svolgimento delle proprie funzioni fino alla prima assemblea utile che sarà chiamata ad eleggere i consiglieri mancanti.

13. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

15. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 10 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne controlla

il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ad egli è attribuita l'ordinaria amministrazione.

2. Il Presidente rimane in carica un triennio e può essere rieletto.

3. Sono compiti del Presidente:

- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare, verificare la regolare costituzione dell'assemblea e presiederla.

4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere autonomamente nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile e, comunque, entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

6. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo – fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4. e 5. - dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea che sarà chiamata ad eleggere il nuovo Presidente.

Articolo 11 – Segretario e Tesoriere

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina, tra i consiglieri eletti, il Segretario dell'Associazione i cui compiti sono quelli di dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigere

i verbali delle riunioni ed attendere alla corrispondenza.

2. Il Consiglio, inoltre, su proposta del Presidente nomina, tra i consiglieri eletti, un Tesoriere i cui compiti sono quelli di curare l'amministrazione dell'Associazione, tenere i libri contabili, il registro di prima nota di cassa, nonché curare le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Segretario riferisce direttamente al Presidente mentre il Tesoriere riferisce al Presidente oppure, se nominato, al Vicepresidente.

Articolo 12 – Organo di Controllo

1. L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del CTS.

2. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Articolo 13 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 14 - Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del CTS.

5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

ART. 15 - Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora l'associazione sarà tenuta a costituirne uno.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell'associazione.

Articolo 16 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote di iscrizione versata dai soci all'ammissione;
- quote associative annuali determinate annualmente dal Consiglio Diret-

tivo;

- quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all'art. 6 del CTS;
- contributi pubblici e privati;
- lasciti, donazioni o devoluzioni in natura di beni mobili o immobili;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dai beni di proprietà dell'Associazione;
- attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 7 del CTS.

2. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 17 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli e-

ventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 19 - Norma transitoria

1. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:

Guido Carmine, Cinnante Felicita, Guido Francesco, Guido Filippo Maria, Spizzirri Simona, Guido Luca, Guido Alessandro, Luigi De Santis notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA DA ORIGINALE ANALOGICO

(art.22,comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82)

(art.68 ter. Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Luigi De Santis, notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me rogato e firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

File firmato digitalmente dal notaio Luigi De Santis